

MOZIONE INERENTE L'ADOZIONE DI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI NONCHE' PER GARANTIRE LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ED EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.

Presentata dal Presidente di sezione Avv. Anna Coppola

Premesso che:

1. A seguito delle modifiche legislative introdotte con la L. 3 agosto 1998, n.302 nonché con la L.14 maggio 2005 n.80, nei procedimenti di esecuzione immobiliare, il giudice può delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o ad un avvocato ovvero ad un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità di cui al medesimo art. 569, comma 3, c.p.c., come previsto dall'art. 591-bis, comma 1, c.p.c. ;
2. Il novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c. dispone: *"Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande."*;
3. Stante il tenore della norma è di tutta evidenza l'intenzione del Legislatore di uniformare sul territorio nazionale gli obblighi formativi del professionista delegato, attraverso l'adozione di un regolamento che tuttavia ad oggi non è stato ancora emesso. Pertanto, nelle more, il Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare del marzo 2018, ha chiarito che gli elenchi dei professionisti disponibili a svolgere le funzioni di delegato alla vendita possono essere aggiornati sulla base della procedura e dei requisiti previsti dalla vecchia disciplina;
4. Relativamente alla distribuzione delle deleghe l'art. 179 quater disp. att. c.p.c. pone in capo al Presidente del Tribunale il compito di vigilare affinché, senza danno per

l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter. Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono ed i relativi compensi liquidati. Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

5. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 23 disp. att. c.p.c. : *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.”*;
6. Il Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando la propria competenza nel *“promuovere buone prassi e modifiche dell'ordine normativo, anche secondario”*, sul tema degli affidamenti degli incarichi da parte del giudice ai propri ausiliari, ha adottato ben due note, il 05/05/2016 ed il 13/10/2016, con cui, constatata la scarsa applicazione della normativa su indicata sul territorio nazionale, esortava i Presidenti dei Tribunali all'adozione delle *“Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe in materia immobiliare.”*;
7. Ad oggi tuttavia, stante anche l'assenza dei decreti ministeriali in tema di obblighi formativi, si registra una diffusa discrezionalità riguardo la composizione dell'albo ai sensi del citato art. 179 ter disp. att. c.p.c., nonché riguardo i criteri adottati al momento dell'affidamento dell'incarico al professionista;
8. Tra le Finalità dell'Aiga, secondo quanto disposto nello Statuto Nazionale, vi è quella di occuparsi della formazione dei giovani avvocati, anche al fine di favorire l'affermazione lavorativa di professionisti esperti e qualificati, necessari ancor di più nel momento in cui svolgono la funzione di ausiliari del giudice; pertanto, la richiesta di promuovere l'adozione di un decreto ministeriale che impone un obbligo formativo correttamente finalizzato e strumentale appare certamente opportuna ed in linea con gli scopi associativi.;

9. E' ugualmente interesse dell'associazione tutelare i giovani avvocati affinché, laddove siano iscritti nell'albo dei professionisti delegati alla vendita, possano avere la garanzia che si attui una rigorosa rotazione automatica nella nomina, secondo il principio del nessuno escluso, con lo scorrimento progressivo delle liste.

Tutto ciò premesso

Con la presente mozione si chiede che la Giunta Nazionale si impegni a promuovere presso il Ministero di Grazia e Giustizia, l'adozione del regolamento in materia di assolvimento degli obblighi formativi idonei a garantire l'iscrizione e la permanenza degli avvocati nell'albo dei professionisti delegati alle vendite immobiliari, ai sensi dell'art. 179 ter disp.att. c.p.c..

In tal modo si potrà contemperare la necessaria richiesta di competenza ed esperienza con il legittimo affidamento, **soprattutto dei professionisti più giovani, all'assegnazione degli incarichi per il solo fatto di essere inseriti nel previsto elenco, senza necessità di ulteriore giudizio né valutazione, così come avviene per l'attività prestata dai difensori d' ufficio.**

Si chiede inoltre alla Giunta Nazionale di impegnarsi a sollecitare presso le sezioni presenti sul territorio, la verifica nei propri fori di appartenenza del rispetto delle norme in materia di equità e trasparenza nel conferimento degli incarichi al fine di garantire un'azione uniforme.

Il presidente Aiga Cassino

Avv. Anna Coppola